

## COMUNE DI PICINISCO

## TITOLO 01

## PRINCIPI E FUNZIONI FONDAMENTALI

## ART. 01

## IL COMUNE

01. IL COMUNE DI PICINISCO E ENTE AUTONOMO SECONDO I PRINCIPI DEGLI ARTT. 01 E 128 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 142 DEL 08.06.90 , RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE.

02. NELL ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, IL COMUNE PROMUOVE UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, SALVAGUARDANDO L'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO AMBIENTALE ED ARCHEOLOGICO: FAVORISCE LO SVILUPPO CIVILE ED ECONOMICO DELLA POPOLAZIONE AMMINISTRATA, ATTUANDO LE INIZIATIVE OPPORTUNE, IN SPECIE NEI SETTORI DEL TURISMO, DEL COMMERCIO E DELLA AGRICOLTURA; GARANTISCE IL GODIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A TUTTI I CITTADINI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE PERSONE PIU' BISOGNOSE PER REDDITO E CONDIZIONE DI SALUTE, PROMUOVE E FAVORISCE LE ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE, FAVORISCE, INFINE, LA CONCRETA ATTUAZIONE DI INIZIATIVE INTESE AD ASSICURARE PARI DIGNITA' ED OPPORTUNITA' A TUTTI I CITTADINI SENZA DISTINZIONE DI SESSO ED ALTRA CONDIZIONE.

- PER LE FINALITA' SUINDICATE, IL COMUNE ASSUME IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI, MEDIANTE RACCORDO CON GLI STRUMENTI PROGRAMMATORI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E MEDIANTE INTESA ALTRI COMUNI, ENTI E PRIVATI.

## ART. 02

## TERRITORIO

01. IL COMUNE DI PICINISCO E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DELLE FRAZIONI DI:

- ANTICA
- CAMPOTRIVOLTE
- CASALE 01
- CASALE 02
- COLLE POSTA
- COLLERUTA
- FONTITUNE
- IMMOGLIE
- LISCIA
- MOLE DI VITO
- NATELLI
- PORRELLI
- REMUNE
- SAN GENNARO
- SAN PIETRO
- SERRE
- VALLEPORCINA

- SAN GIUSEPPE SECONDO IL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.54 N. 1228 , APPROVATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. CAPOLUOGO E SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI SONO STABILITI A PICINISCO

CENTRO.

03. LE MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SONO APPORTATE CON LEGGE REGIONALE PREVIA AUDIZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE.

ART. 03

GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA, ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE E' UNA TORRE DI COLORE ROSSO SU SFONDO BIANCO RACCHIUSA IN UNO SCUDO, SULLO SCUDO TROVIAMO UNA CORONA ED AI DUE LATI DUE RAMI DI QUERCIA VERDI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI I ASSOCIAZIONI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA', IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL D.P.C.M. 03.06.86 .

ART. 04

COMPITI DEL COMUNE

01. IL COMUNE GESTISCE SERVIZI PUBBLICI PROPRI AI SENSI DELLE NORME DEL CAPO 02 TITOLO 04 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, ED ANAGRAFE, DI STATO CIVILE DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, O DA CHI LO SOSTITUISCE.

03. IL COMUNE ESERCITA LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE O REGIONALE O DI ALTRI ENTI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE NEI LIMITI DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE PER LE SPECIFICHE FUNZIONI.

04. IL COMUNE SI IMPEGNA:

A) AD ESERCITARE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE GLI VENGONO DELEGATE DALLA REGIONE A CONDIZIONE CHE LE SPESE SOSTENUTE SIANO A TOTALE CARICO DELLA REGIONE NELL'AMBITO DEGLI STANZIAMENTI CONCORDATI ALL'ATTO DELLA DELEGA. A TAL FINE IL COMUNE RICONOSCE ALLA REGIONE POTERI DI INDIRIZZO, DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO;  
B) A CONSENTIRE ALLA REGIONE DI AVVALERSI DEGLI UFFICI COMUNALI, SECONDO I PRINCIPI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) .

ART. 05

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

ART. 06

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED

AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI DI COMUNICAZIONE.

03. IL COMUNE PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, SI ISPIRA AL PRINCIPIO DEL DECENTRAMENTO E ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

04. IL COMUNE FAVORISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA' MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI CONSULTE TRA I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI, DI CATEGORIA SINDACALI, CULTURALI, SPORTIVE, DI VOLONTARIATO CIVILE E RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.

05. DELLE CONSULTE POSSONO ESSERE CHIAMATI A FAR PARTE RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI ESISTENTI IN TERRITORI LIMITROFI CHE ABBIANO COMUNIONE DI FINI E DI INTERESSI.

06. LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE O ALTRI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 07

##### TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. IL SINDACO, QUALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE, ASSUME I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE IL BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI CITTADINI. A TAL FINE IL SINDACO PRENDE ACCORDI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA REGIONE, CON LE UU.SS.LL. , ANCHE PER GARANTIRE L'ASSISTENZA MEDICA, OSTETRICA E FARMACEUTICA.

03. IL COMUNE ISTITUISCE AMBULATORI E CONSULTORI NEI QUARTIERI CITTADINI PER L'ASSISTENZA PER LA MATERNITA' E ALL'INFANZIA, AGLI ANZIANI E AGLI INVALIDI E PER IL RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI.

#### ART. 08

##### ASSISTENZA SOCIALE E BENEFICENZA

01. IL COMUNE SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE E ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA, SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

02. NELL'ESERCIZIO DI TALI FUNZIONI LA GIUNTA COMUNALE PREDISPONE ANNUALMENTE UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA RELATIVAMENTE A:

A) MANIFESTAZIONI RICREATIVE, CULTURALI E SOCIALI IN FAVORE DEI MENO ABBIENTI E IN PARTICOLARE DELL'INFANZIA E DEGLI ANZIANI;

B) ACCOGLIMENTO, IN IDONEI ISTITUTI, DELLE PERSONE BISOGNOSE O ANZIANI;

C) PREDISPOSIZIONE DI LOCALI IDONEAMENTE ATTREZZATI PER ACCOGLIERE

NELLE ORE DIURNE ANZIANI E INABILI. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI AI COMMI PRECEDENTI IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE APPOSITE TARIFFE, ESONERANDO DAL PAGAMENTO LE PERSONE PRIVE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA. IL SINDACO PUO' AVVALERSI NELL'ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTIVITA' DELL'OPERA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUTORIZZATE.

#### ART. 09

##### ASSISTENZA SCOLASTICA

01. IL COMUNE SVOLGE SECONDO LE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ASSISTENZA SCOLASTICA CONCERNENTI LE STRUTTURE, LE ATTIVITA' E I SERVIZI DESTINATI A FACILITARE, L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO, NONCHE', PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI PRIVI DI MEZZI, LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI.

02. PER I SERVIZI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE APPOSITE TARIFFE, ASSISTENDO NEL PAGAMENTO LE PERSONE PRIVE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA NEI LIMITI DELLE RISORSE ASSEGNATE ALLO SPECIFICO SCOPO.

#### ART. 10

##### TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO O PROMUOVENDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' E PROMUOVENDONE LA CONOSCENZA, LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE.

#### ART. 11

##### PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, E ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO E IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA', IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE. PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI E IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO A ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 COMMA 05 , DELLA LEGGE N. 142/90 .

03. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI E IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO, CHE DOVRA' ALTRESI' PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI E ASSOCIAZIONI, ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

## ART. 12

### ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE E ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

02. AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE, REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE E DAI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. CONFORMA IL SISTEMA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE AI BISOGNI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA' IN CONFORMITA' DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI

## ART. 13

### SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO: ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE L'ATTIVITA' ARTIGIANALE E FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO. AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI E UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI RICETTIVI.

04. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI.

## ART. 14

### PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 COMMI 05 , 06 , 07 E 08 DELLA LEGGE 142/90 .

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE ORGANIZZAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO, DEGLI ALTRI ORGANI DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE POPOLARE.

## TITOLO 02

### CAPO 01

#### ORGANI ISTITUZIONALI

##### ART. 15

#### ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

### CAPO 02

#### CONSIGLIO COMUNALE

##### ART. 16

#### ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA

01. LA LEGGE STABILISCE LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL'ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA', ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI E ALLA DURATA DEL CONSIGLIO.

02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI E IMPROROGABILI.

03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DI LEGGE E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' E LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA QUALCUNA DELLE CAUSE PREVISTE DALLA LEGGE, PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI L'ISCRIZIONE ALL' O.D.G. DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELL'ORDINE DEL GIORNO, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L'AVVIO DEL PROVVEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

##### ART. 17

#### GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI LA NOMINA DI UN CAPOGRUPPO E' OBBLIGATORIA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL' ARTT. 45 , COMMA 03 , LEGGE 08.06.90 , N. 142 E DEVE ESSERE

COMUNICATO AL SINDACO, CHE NE INFORMA IL SEGRETARIO COMUNALE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

##### ART. 18

#### I CONSIGLIERI COMUNALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE. NON POSSONO ESSERE CHIAMATI A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

02. LE INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE SONO FISSATE DALLA LEGGE. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI E

ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI LORO PROPRIE, IN PROVVEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSI CON L'ENTE.

ART. 19

DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE QUALI FANNO PARTE

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SONO DICHIARATI DECADUTI LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA DA PARTE DEL SINDACO.

ART. 20

POTERI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI ESERCITANO IL DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E POSSONO FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE SUE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO SONO DISCIPLINATI DAI REGOLAMENTI INTERNI DEL CONSIGLIO.

03. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMA 02 E 04 DELLA LEGGE 142/90 SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 21

DIMMISSIONI DEI CONSIGLIERI

01. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO E HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA SUA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA AL RICEVIMENTO.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE L'INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, AI SENSI DELL' ARTT. 48 DELLA LEGGE 142/90 .

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL PRIMO COMMA O DOPO L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE.

ART. 22

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO QUELLO CHE E' STATO ELETTO CON IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI INDIVIDUALI, APPARTENENTE ALLA LISTA CHE HA

CONSEGUITO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA A PARITA' DI CIFRA INDIVIDUALE DI DUE O PIU' ELETTI, L'ANZIANITA' E' DETERMINATA DALL'ETA'.

#### ART. 23

##### COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATI IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

03. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI E CONTROLLATI.

04. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA NEL PRECEDENTE INCARICO.

05. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE SI PROVVEDE AI SENSI DELL' ARTT. 59 , COMMA 01 , LETTERA N) DEL PRESENTE STATUTO. IL CONSIGLIO NOMINA ANCHE LE COMMISSIONI IN CUI E' OBBLIGATORIA LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA.

#### ART. 24

##### ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO,

REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUE PROPRIE.

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E QUINDI NEL LORO INSIEME.

03. I REGOLAMENTI, DIVENUTI ESECUTIVI AI SENSI DELL' ARTT. 46 DELLA LEGGE 142/90 , SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO IL DECIMO GIORNO DALL'INIZIO DELLA SECONDA PUBBLICAZIONE.

04. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E' SPEDITA AGLI ENTI ED ORGANI PREVISTI PER LEGGE.

#### ART. 25

##### PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA CONSEGNARSI AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

02. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E ALLA ELEZIONE DEL



SINDACO E DEGLI ASSESSORI. TUTTE LE SEDUTE NECESSARIE AGLI ADEMPIMENTI DEL PRESENTE COMMA SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO, SONO PUBBLICHE E LE VOTAZIONI SONO PALESI, AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

03. PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME, RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 32 E 33 DEL PRESENTE STATUTO.

04. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SE NON DOPO PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

#### ART. 26

##### SESSIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. LE SESSIONI SONO ORDINARIE QUANTO DEBBONO DISCUTERSI I SEGUENTI ARGOMENTI DI CUI ALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 :

A) I PROGRAMMI

B) IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONSUNTIVO

C) I PIANI URBANISTICI GENERALI

D) LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI.

#### ART. 27

##### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, AL QUALE SPETTA ANCHE DI FISSARE IL GIORNO DELLA SEDUTA.

02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN SESSIONE STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO

B) SU RICHIESTA SCRITTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

03. NEI CASI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERE B) LA SEDUTA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA.

04. TRASCORSO INUTILMENTE IL PREDETTO TERMINE, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI, PROVVEDE IL PREFETTO.

05. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' ESSERE FATTA CON UN PREAVVISO DI ALMENO 24 ORE IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI' AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE LE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

#### ART. 28

##### ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. QUANDO IL CONSIGLIO E' CONVOCATO SU RICHIESTA SCRITTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, L'ORDINE DEL GIORNO COMPRENDE IN UN SOLO PUNTO LA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI.

03. QUALORA DALLA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI ISCRITTI SU RICHIESTA DI

UN QUINTO DEI CONSIGLIERI EMERGANO PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, QUESTE SARANNO ISCRITTE A CURA DEL SINDACO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UN SUCCESSIVA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL SINDACO E' TENUTO A RICONVOCARE IL CONSIGLIO ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CHE RECA LA PROPOSTA.

#### ART. 29

##### PROPOSTE DI DELIBERAZIONE - PARERI

01. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO E' PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE IN FORMA SCRITTA, COMPLETA DI ISTRUTTORIA E CORREDATA DAI PARERI IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA QUANDO COMPORTI IMPEGNO DI SPESA O LIQUIDAZIONE. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME IL PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'. I PARERI SONO TRASCRITTI NELLA DELIBERAZIONE.

#### ART. 30

##### CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E CONSEGNATO A DOMICILIO DEI CONSIGLIERI PER MEZZO DI MESSO COMUNALE, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE E LA DATA DELLA CONVOCAZIONE SONO PORTATI A CONOSCENZA DELLA CITTADINANZA SI OSSERVANO LE

DISPOSIZIONI DELL'ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE PER QUANTO RIGUARDA IL COMPUTO DEI TERMINI, NEI QUALI E' COMPRESO SOLO IL GIORNO AD QUEM E NON IL GIORNO A QUO.

03. LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE CON AVVISI SCRITTI NEI TERMINI E MODI STABILITI PER LA PRIMA CONVOCAZIONE,

L'AVVISO PERO', E' RINNOVATO AI SOLI CONSIGLIERI NON INTERVENUTI ALLA PRIMA E L'ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE

ALMENO DUE GIORNI DOPO LA PRIMA, PER CONSENTIRE LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI ASSENTI CON AVVISO DA RECAPITARSI AGLI INTERESSATI ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA RIUNIONE DI SECONDA CONVOCAZIONE.

#### ART. 31

##### NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA, SALVO CHE SIA

RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO O DAI

## REGOLAMENTI.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

MA IN TAL CASO NON POSSONO ADOTTARSI QUELLE DELIBERAZIONI PER LE QUALI SIANO ESPRESSAMENTE PRESCRITTE MAGGIORANZE QUALIFICATE.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI NELL'ARTICOLO PRECEDENTE E OVE NON INTERVENGA LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA O LA MAGGIORANZA SPECIALE RICHIESTA

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI DAL VOTO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA CITTADINI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO.

## ART. 32

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA DALLA LEGGE, DALLO STATUTO O DAI REGOLAMENTI UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGOONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. NEI CASI DI MOTIVATA URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

04. TUTTE LE DELIBERAZIONI COMUNALI SONO PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO, NELLA SEDE COMUNALE PER 15 GG CONSECUTIVI. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALLA LORO PUBBLICAZIONE LE DELIBERAZIONI DICHIARATE URGENTI VENGONO TRASMESSE ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO ENTRO 05 GIORNI DALLA LORO ADOZIONE A PENA DI DECADENZA.

## ART. 33

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI DEVONO ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE DAL PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE O ALLA VOTAZIONE SU QUESTIONI NELLE QUALI ESSI O I LORO PARENTI E AFFINI, FINO AL QUARTO GRADO CIVILE, ABBIANO INTERESSI QUESTI NON SI COMPUTANO SUL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE L'ADUNANZA.

02. I CONSIGLIERI CHE DICHIARANO DI ASTENERSI VOLONTARIAMENTE SENZA ESSERVI OBBLIGATI, POSSONO PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE E, IN TAL CASO, SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE L'ADUNANZA.

03. L'ASTENSIONE E' OBBLIGATORIA PER LE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' PROPRIE DEI CONSIGLIERI VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE

ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI E CONTABILITA' DEI LORO PARENTI E AFFINI FINO AL QUARTO GRADO CIVILE OPPURE SI TRATTI DI CONFERIRE IMPIEGHI O BENEFICI AI MEDESIMI.

ART. 34

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

03. LE DISCUSSIONI CONCERNENTI PERSONE E CHE COMPORTINO VALUTAZIONI, APPREZZAMENTI E GIUDIZI SULLA LORO CONDOTTA PRIVATA SONO SEMPRE TENUTE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 35

01. CHI PRESIEDE L'ADUNANZA, SINDACO O SUO LEGALE SOSTITUTO, HA IL POTERE DISCREZIONALE PER LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DELIBERAZIONI, PER L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E PER MANTENERE L'ORDINE.

02. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIogliere L'ADUNANZA.

03. PUO', NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE E CON ATTI DI VIOLENZA IMPEDISCA L'ESERCIZIO DELLE PUBBLICHE FUNZIONI CONSILIARI.

04. L'ORDINE DI ESPULSIONE E' ESEGUITO DAGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SE RIGUARDA PERSONE APPARTENENTI AL PUBBLICO.

05. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 36

VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

03. LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE E CHE COMPORTINO VALUTAZIONI, APPREZZAMENTI O GIUDIZI SULLA LORO CONDOTTA PRIVATA SONO

SEMPRE PRESE A SCRUTINIO SEGRETO.

04. LE SCHEDE BIANCHE, NON LEGGIBILI O NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

05. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 LETTERA N) DELLA LEGGE 142/90 , SI APPLICA IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA, DETTA MAGGIORANZA E' RIFERITA SOLO PER LA MINORANZA, NON PUO' ESSERE APPLICATA PER LA NOMINA DEL O DEI RAPPRESENTANTI DELLA MAGGIORANZA.

06. QUANDO DEBONO ESSERE ELETTI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI MINORANZA, SONO PROCLAMATI ELETTI I CONSIGLIERI CHE NELLA VOTAZIONE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI LA VOTAZIONE DEVE ESSERE PRECEDUTA DALLA DESIGNAZIONE DELLE PERSONE CANDIDATE ALLA

NOMINA.

ART. 37

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA, SECONDO L' ARTT. 26 .

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER DELIBERARE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

ART. 38

VERBALE DELLE ADUNANZE

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E NE REDIGE IL VERBALE CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE, DALLO STESSO SEGRETARIO E DAL CONSIGLIERE ANZIANO PUO' AVVALERSI, PER LA REGISTRAZIONE DELLE DISCUSSIONI, DI SUPPORTI TECNICI E DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DALLO STESSO INCARICATO. IL VERBALE CONTIENE I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE CHE ATTENGONO ALL'ORDINE DEL GIORNO IN ESAME, LE PROPOSTE, I PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 , IL NUMERO DEI VOTI CONSEGUITI A FAVORE E CONTRO OGNI PROPOSTA ED IL SISTEMA DI VOTAZIONE ESEGUITO.

02. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO PUO' OTTENERE CHE NEL VERBALE SIANO TRASCritte INTEGRALMENTE PROPRIE DICHIARAZIONI SE PREVENTIVAMENTE LETTE ALL' ADUNANZA E CONSEGNATE PER ISCRITTO AL SEGRETARIO.

ART. 39

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL' ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 40

COMMISSIONI CONSULTIVE

01. OLTRE CHE NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI E REGOLATI DALLA LEGGE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' NOMINARE AL PROPRIO INTERNO COMMISSIONI CONSULTIVE PER LE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA.

02. LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE, ASSICURANDO LA PARTECIPAZIONE DI OGNI GRUPPO CONSILIARE.

03. CON LE STESSE MODALITA' IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE COMMISSIONI SPECIALI DI INDAGINE DI INCHIESTA, DI STUDIO PER SINGOLI DETERMINATI AFFARI, E PIU' PRECISAMENTE:

- COMMISSIONE PER L'URBANISTICA
- COMMISSIONE PER IL PERSONALE
- COMMISSIONE PER LA SANITA'

- COMMISSIONE PER I LAVORI PUBBLICI
- COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA
- COMMISSIONE PER IL TURISMO
- COMMISSIONE PER GLI AFFARI GENERALI.

04. I PARERI ESPRESSI DALLE COMMISSIONI CONSULTIVE SONO OBBLIGATORI E NON VINCOLANTI.

### CAPO 03

#### GIUNTA COMUNALE E SINDACO

##### ART. 41

##### PROCEDIMENTO PER L'ELEZIONE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 E DAL PRESENTE STATUTO.

02. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATI PRIMA CONVALIDATI TANTI CONSIGLIERI QUANTI NE SONO ASSEGNATI AL COMUNE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DEVE AVVENIRE NEL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA

04. IN CASO DI DIMISSIONI SI FA RIFERIMENTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE.

05. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

07. L'ADUNANZA CONSILIARE E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO TRE GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO, OVE NON AVVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITA'.

09. L'ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

10. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E MESSO A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA CONVOCATA PER LA DISCUSSIONE IN CASO DI INOSSERVANZA DEL TERMINE DI CUI AL PRIMO COMMA, LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI PUO' CHIEDERE IL DIFFERIMENTO DELLA SEDUTA AL GIORNO SEGUENTE.

11. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DETERMINATO DAI PRESENTATORI, QUESTI DEVONO INDICARE I CRITERI DI FATTIBILITA' DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE.

12. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGE LA PRESCRITTA MAGGIORANZA SI RINNOVA L'INTERO

PROVVEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI AL COMMA 03 .

ART. 42

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA'

01. LA LEGGE PREVEDE LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALLA NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE E DI SINDACO.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, I FRATELLI, I CONIUGI, GLI AFFINI DI PRIMO GRADO, GLI ADOTTANDI E GLI ADOTTATI.

ART. 43

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI COMUNALI LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA 04 ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, PRESIEDE L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO, O IN MANCANZA, L'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 44

ASSESSORI EXTRACONSILIARI

01. AL FINE DI ASSUMERE COMPETENZE SPECIFICHE CHE MANCHINO TRA I CONSIGLIERI COMUNALI, POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE E DELLE COMPETENZE SPECIALISTICHE OCCORRENTI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' E DEL POSSESSO DELLE SPECIFICHE COMPETENZE DEGLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI SUBITO DOPO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

03. POSSONO ESSERE ELETTI FINO AD UN MASSIMO DI DUE ASSESSORI EXTRACONSILIARI SENZA CHE SIA AUMENTATO IL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ASSESSORI.

04. GLI ASSESSORI EXTRACONSILIARI SONO EQUIPARATI A TUTTI GLI EFFETTI AGLI ASSESSORI DI ESTRAZIONE CONSILIARE E PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO E SOLO PER GLI AFFARI DI CUI SONO RELATORI.

ART. 45

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELEGGENDI DI CUI ALL' ARTT. 42

NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA, PURCHE' QUESTI FACCIANO DI CIO' ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO OPPURE NEL CORSO DEL DIBATTITO SUL DOCUMENTO STESSO. IN QUESTO CASO ASSESSORE ANZIANO SARA' IL CANDIDATO CHE NELLA LISTA VOTATA OCCUPA IL PRIMO POSTO.

02. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SIA STATA FATTA, ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. ALL'ASSESSORE ANZIANO. IN MANCANZA DELL'ASSESSORE DELEGATO O IN SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE CHE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 46

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA E DEL NUOVO SINDACO.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA.

03. LA GIUNTA DECADE PER INTERO IN CASO DI DIMISSIONI, MORTE, DECADENZA O RIMOZIONE DEL SINDACO.

04. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 47

CESSAZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

- A) MORTE
- B) DIMISSIONI
- C) REVOCA
- D) DECADENZA.

02. LE DIMISSIONI DA MEMBRO DELLA GIUNTA SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO PERCHE' NE PRENDA ATTO. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE SEMPRE RITIRATE PRIMA DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO E NON SVOLGANO UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE COL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO SULL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA LA PROPOSTA DI REVOCA E' NOTIFICATA ALL'INTERESSATO A MEZZO DEL MESSO COMUNALE.

04. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO. L'ELEZIONE AVVIENE PER APPELLO NOMINALE A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI SE DOPO DUE VOTAZIONI NESSUNO RISULTA ELETTO, SE NE TIENE UNA TERZA IN CUI RISULTA ELETTO CHI ABBA OTTENUTO LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

ART. 48

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE A SCRUTINIO PALESE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI



CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 142/90 .

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO SU ISTANZA DEI SOTTOSCRITTORI DELLA MOZIONE.

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO DALLA MOZIONE STESSA.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI DELLA GIUNTA USCENTE POSSONO ESSERE ELETTI COME COMPONENTI DELLA NUOVA GIUNTA.

06. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, O IN CASO DI ASSENZA, DALL'ASSESSORE DELEGATO O DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO.

ART. 49

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO SUCCESSIVO.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO, IL QUALE NE COORDINA L'ATTIVITA' E NE ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVA E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE.

03. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI IN CARICA EA MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

05. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

ART. 50

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA E' PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE IN FORMA SCRITTA, COMPLETA DI ISTRUTTORIA E CORREDATA DAI PARERI IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DELL'ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA QUANDO COMPORTI IMPEGNO O LIQUIDAZIONE DI SPESA.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME IL PARERE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' PRIMA DI SOTTOPORRE LA PROPOSTA ALLA GIUNTA.

03. LA DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA AVVIENE SECONDO L'ORDINE STABILITO DAL PRESIDENTE.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DALLO STESSO SEGRETARIO. I PARERI SONO TRASCRITTI NELLA

## DELIBERAZIONE. 20

## ART. 51

## COMPETENZE DEI SINGOLI ASSESSORI

01. I SINGOLI ASSESSORI COMUNALI HANNO FUNZIONI PROPRIE.

02. ESERCITANO LE FUNZIONI CHE IL SINDACO ABBIA AD ESSI DELEGATE CON DEFINIZIONE DI MATERIA, TEMPO ED ATTIVITA'.

03. CON LE DELEGHE E' CONFERITO AGLI ASSESSORI IL POTERE DI FIRMA DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ADOTTATI PER L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE DELEGHE STESSE. SONO ESCLUSI DALLA COMPETENZA DEI SINGOLI ASSESSORI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI CHE:

A) COMPORINO IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELL'ENTE

B) CONFERISCANO, TOLGANO E LIMITINO DIRITTI AI TERZI

C) COMPORINO DEROGHE A NORME VIGENTI

D) IMPEGNINO L'ENTE AD ASSUMERE IN FUTURO GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI DI CUI ALLE LETTERE A) B) E C) .

04. PER ATTIVITA' SVOLTE IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI AGLI ASSESSORI, CHIUNQUE SE NE SIA RESO RESPONSABILE NE RISPONDE IN PROPRIO, SALVO CHE IL SINDACO, LA GIUNTA E IL CONSIGLIO, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, FACCIANO PROPRI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI STESSI.

## ART. 52

## COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA, IN QUANTO ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE:

A) SVOLGE ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

B) ADOTTA GLI SCHEMI DI REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;

C) APPROVA I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI, NONCHE' TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE IMPORTINO IMPEGNO DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, IN QUANTO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL

SINDACO, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DI ALTRI DIRIGENTI;

D) DEFINISCE LE CONDIZIONI ED APPROVA LE CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, CONCERNENTI OPERE E SERVIZI, ANCHE IN MATERIA URBANISTICA, FATTE SALVE LE COMPETENZE CONSILIARI;

E) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

F) DELIBERA IN MATERIA DI ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI E CONTRATTI CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE RISERVATI AL CONSIGLIO, NEL RISPETTO DELLE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO;

G) APPROVA LE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO.

H) STABILISCE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI E PERSONE;

I) PREDISPONE LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE E PLURIENNALE

ED IL CONTO CONSUNTIVO;

L) APPROVA LE DELIBERE-QUADRO CONTENENTI I PRINCIPI GENERALI DI SVOLGIMENTO DELLE POTESTA' DECISIONALI DA PARTE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI;

M) ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA, QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

N) DELIBERA, NEI CASI D'URGENZA, LE VARIAZIONI DI BILANCIO;

O) DELIBERA GLI STORNI DI FONDI, CON LE MODALITA' ED I LIMITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA';

P) PROVVEDE ALL'APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE;

Q) APPROVA I CONTRATTI NEL RISPETTO DELLE MODALITA' E PROCEDURE PREVISTE DAL RELATIVO REGOLAMENTO;

R) APPORTA VARIAZIONI ALLE TARIFFE, OGGETTO DI DISCIPLINA GENERALE DA PARTE DEL CONSIGLIO, QUALORA ESSE SIANO RESE NECESSARIE DALL'ESIGENZA DI GARANTIRE L'EQUILIBRIO COSTI-RICAVI;

S) DECIDE IN MATERIA DI LITI ATTIVE E PASSIVE, NONCHE' CIRCA LE RINUNCE E LE TRANSAZIONI, PURCHE' QUESTE NON IMPEGNINO I BILANCI DEGLI ANNI SUCCESSIVI.

ART. 53

COMPETENZA RESIDUALE DELLA GIUNTA

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE OVVERO COMPORTANTI

VALUTAZIONI DI ALTA DISCREZIONALITA', NON RISERVATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AL CONSIGLIO COMUNALE E AL SINDACO.

ART. 54

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA COLLEGIALMENTE LE PROPRIE FUNZIONI.

02. A CIASCUN ASSESSORE SONO ASSEGNATE RESPONSABILITA' ORGANICAMENTE ORDINATE PER MATERIA.

03. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICESINDACO, SVOLGE LE RELATIVE FUNZIONI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO AL CONSIGLIO COMUNALE E GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA ED INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI EMANATI NELL'AMBITO DELLE DELEGHE ATTRIBUITE DAL SINDACO.

05. LE PROCEDURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO STABILITA NEL REGOLAMENTO.

ART. 55

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. ESSE DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALL'INIZIO DELLA PUBBLICAZIONE, QUANDO NON SIANO STATI ESERCITATI I POTERI

PREVISTI DALL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 142/90 .

03. NEL CASO DI MOTIVATA URGENZA LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI PRESENTI.

ART. 56

DELIBERAZIONI D'URGENZA

01. LA GIUNTA PUO', NEI CASI DI MOTIVATA URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', ADOTTARE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VOTAZIONI DI BILANCIO.

02. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALL'ADOZIONE, A PENA DI DECADENZA.

03. IL CONSIGLIO, OVE NEGLI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 57

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE E UFFICIALE DI GOVERNO.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE IN QUALI OCCASIONI E' CONSENTITO L'USO DELLA FASCIA DA PARTE DEL SINDACO.

04. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL TU 10 GENNAIO 1957 N. 03 .

04. LA LEGGE STABILISCE LE CONSEGUENZE DELL'OMESSO O RITARDATO GIURAMENTO.

ART. 58

COMPETENZE QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

A) RAPPRESENTA IL COMUNE;

B) CONVOCA IL CONSIGLIO E LO PRESIEDE; NE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA DELLA CONVOCAZIONE;

C) CONVOCA LA GIUNTA E LA PRESIEDE; DISTRIBUISCE GLI AFFARI SUI QUALI LA GIUNTA DEVE DECIDERE TRA GLI ASSESSORI, IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE E ALLE DELEGHE CONFERITE AI SENSI DELL'ARTICOLO SUCCESSIVO; VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE;

D) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

E) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E VIGILA A CHE IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI

DIANO ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA,

SECONDO LE DIRETTIVE DA LUI STESSO IMPARTITE;

F) STIPULA I CONTRATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE, DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA, NONCHE' GLI ACCORDI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DISCREZIONALE DEI PROVVEDIMENTI;

G) NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, IMPARTISCE LE DIRETTIVE, VIGILA NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI E APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE ED AMMINISTRATIVE SECONDO LE LEGGI ED I REGOLAMENTI;

H) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA E CERTIFICAZIONI DA ATTI COMUNALI;

I) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA COME ATTORE CHE CONVENUTO.

PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, CON

L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

L) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO: GLI ORARI DEGLI ESERCIZI

COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;

M) PROVVEDE DOPO AVER SENTITO I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, ALLE NOMINE DEI

RAPPRESENTANTI CONSILIARI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, QUANDO NON VI ABBAIA PROVVEDUTO NEI TERMINI IL CONSIGLIO COMUNALE.

L'ATTO DI NOMINA E' COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

02. IL SINDACO, INOLTRE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE

ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE.

#### ART. 59

COMPETENZE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, PROVVEDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E STATISTICA;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE EDI SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DALLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLE LEGGI;

D) ALL'ADOZIONE, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTIGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI

- SANITA',

- IGIENE,

- EDILIZIA,

- POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO LA INCOLUMITA' DEI CITTADINI;

E) SVOLGE LE FUNZIONI LOCALI DI PROTEZIONE CIVILE ATTRIBITEGLI DALLE

## LEGGI STATALI.

### ART. 60

#### POTERE DI ORDINANZA

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI.

02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON I PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE LEGGI.

03. NELLE MATERIE ELENcate AL COMMA 01 , LETTERA D) DEL PRECEDENTE ARTICOLO. IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO, QUANDO LE PERSONE DETERMINATE CUI L'ORDINANZA E' DIRETTA NON VI OTTEMPERINO NEI TERMINI.

04. LE SPESE SONO POSTE A CARICO DEI TRASGRESSORI, SENZA PREGIUDIZI DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

### ART. 61

#### DELEGAZIONI AGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO PUO' NOMINARE UNO O PIU' ASSESSORI A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, RIMANENDO DI SUA PERTINENZA LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AI DIRIGENTI.

04. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

05. LE DELEGAZIONI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO SONO CON LE STESSE MODALITA' MODIFICABILI E REVOCABILI.

### ART. 62

#### DELEGAZIONI AI CONSIGLIERI

01. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGONO, PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI COMUNALI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI LA DELEGAZIONE E' FATTA PER ISCRITTO ED E' COMUNICATA AL CONSIGLIO, E' MODIFICABILE E REVOCABILE.

## TITOLO 03

### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### CAPO 01

#### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

### ART. 63

#### PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'.

02. CONSIDERA, A TAL FINE, CON FAVORE IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA'.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI IL COMUNE, ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEI SINDACATI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI.

04. AI FINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FAVORISCE IL COLLEGAMENTO DEI PROPRI ORGANI CON LE ASSOCIAZIONI COSTITUITE, ASSEMBLEE E CONSULTAZIONI SULLE PRINCIPALI QUESTIONI DI INTERESSE COMUNE, L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI.

#### ART. 64

##### RIUNIONI E ASSEMBLEE

01. IL DIRITTO DI PROMUOVERE RIUNIONI ED ASSEMBLEE, APPARTIENE A TUTTI I CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A NORMA DELLA COSTITUZIONE, PER IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' POLITICHE, SOCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE FACILITA' L'ESERCIZIO, METTENDO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, I GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI A CARATTERE DEMOCRATICO CHE SI RICONOSCONO NEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, LE STRUTTURE E GLI SPAZI PUBBLICI IDONEI. LE CONDIZIONI E LE MODALITA' D'USO APPPOSITAMENTE DELIBERATE. DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI LUOGHI, ALL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE E ALLE NORME NELL'ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI.

#### ART. 65

##### CONSULTAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI ALTRI ORGANISMI, A CIO' ABILITATI, DELIBERANO LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, DEI LAVORATORI, DEGLI STUDENTI, DELLE FORZE SINDACALI E SOCIALI, DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE ED IMPRENDITORIALI, NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE- IN PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE.

02. I COSTI DELLE CONSULTAZIONI SONO A CARICO DEL COMUNE, SALVO CHE LA CONSULTAZIONE SIA STATA RICHIESTA DA ALTRI ORGANISMI A LORO SPESE.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

#### ART. 66

##### ISTANZE E PETIZIONI

01. GLI ELETTORI DEL COMUNE SINGOLI O ASSOCIATI POSSONO RIVOLGERE

ISTANZE E PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER QUANTO RIGUARDA MATERIE DI SUA COMPETENZA CON RIFERIMENTO AI PROBLEMI DI RILEVANZA COMUNE, NONCHE' PROPORRE DELIBERAZIONI NUOVE O REVOCA DI PRECEDENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. UNA APPOSITA COMUNICAZIONE CONSILIARE CONVOCATA DAL SINDACO ENTRO 15 GIORNI DECIDE SULLA AMMISSIBILITA' DI ISTANZE E PETIZIONI ENTRO I 15 GIORNI SUCCESSIVI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE DECIDE ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI DEPOSITO, PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE, DELLA DECISIONE PRESA DALLA COMMISSIONE.

#### ART. 67

##### PROPOSTE

01. GLI ELETTORI DEL COMUNE POSSONO PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LA PROPOSTA SI PRESENTA REDATTA IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TRENTESIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. LE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DEVONO ESSERE AUTENTICATE NEI MODI E FORME DI LEGGE.

04. UNA APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE, ELETTA DAL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATA DAL SINDACO ENTRO 15 GIORNI E DECIDE SULL'AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE DECIDE ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI DEPOSITO DELLA DECISIONE PRESA DALLA COMMISSIONE PRESSO L'UFFICIO DI PROTOCOLLO DEL COMUNE.

06. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PROPOSTA LE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO

B) TRIBUTI E BILANCIO

C) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'

D) DESIGNAZIONI E NOMINE

E) MOZIONI DI FIDUCIA COSTRUTTIVA.

07. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' E LE PROCEDURE PER L'ESAME DELLA PROPOSTA DA PARTE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO COMUNALE. OVE MANCHI LA COMMISSIONE AGLI ADEMPIMENTI AD ESSA DEMANDATI PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE.

#### ART. 68

##### REFERENDUM

01. IL REFERENDUM SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E' VOLTO A REALIZZARE IL RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI DI RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE.

03. E' ESCLUSO IL REFERENDUM SULLE MATERIE ELENCAE ALL' ARTT. 67 DELLO STATUTO, N. 04 .

04. E' INDETTO REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;



B) QUALORA SIA PRESENTATA RICHIESTA DA PARTE DI UN DECIMO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI E L'AMMISSIBILITA' SIA DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

06. IL REFERENDUM NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

#### ART. 69

##### EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO QUANDO I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI VOTATI, ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

02. SONO AMMESSI AL VOTO GLI ELETTORI CHE VOTANO ALLE ELEZIONI COMUNALI.

03. SE I VOTANTI NON RAGGIUNGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI ISCRITTI, IL REFERENDUM NON E' VALIDO.

04. SE L'ESITO E' FAVOREVOLE, IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO, ADOTTA LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

05. SE L'ESITO E' NEGATIVO, IL CONSIGLIO COMUNALE HA FACOLTA' DI PROPORRE EGUALMENTE LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

#### ART. 70

##### AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE, NELL'INTERESSE SPETTANTE ALLA MEDESIMA.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITORIO, PRENDE IN ESAME E GIUDICA DELLA CONVENIENZA DELL'AZIONE, DELLA SUSSISTENZA DEL DIRITTO E DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE IN GIUDIZIO.

03. SONO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE IL RISCHIO, L'ONERE DELLA CAUSA E LE SPESE IN CASO DI SOCCOMBENZA.

#### CAPO 02

##### ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

#### ART. 71

##### PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

01. TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI FORMALI ADOTTATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI GRUPPI O IMPRESE.

ART. 72

DIRITTO DI ACCESSO

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE E' RICONOSCIUTO A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. CON APPOSITO REGOLAMENTO E' DISCIPLINATO L'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO ED IL RILASCIO DI COPIE E DI ATTI E PROVVEDIMENTI FORMALI ADOTTATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PREVIO PAGAMENTO DEI COSTI E DEI DIRITTI, STABILITI PER LEGGE O REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO DEVE:

A) INDIVIDUARE, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI, DELLE ISTRUTTORIE E DELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI FINALI;

B) STABILIRE LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI LA INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE. PROGETTI, PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO;

C) ASSICURARE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE. 30

CAPO 03

DIFENSORE CIVICO

ART. 73

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO

01. E' ISTITUITO NEL COMUNE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI INDIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DEGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DEL VIGENTE ORDINAMENTO.

ART. 74

ATTRIBUZIONI

01. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE, A RICHIESTA DI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI E DI ASSOCIAZIONI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTA DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

03. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI COPIA DI ATTI E DOCUMENTI NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA.

ART. 75

ELEZIONE

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTAZIONE

SEGRETA PER APPELLO NOMINALE E CON LA MAGGIORANZA DI ALMENO I DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. SE DOPO DUE VOTAZIONI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA PREDETTA MAGGIORANZA, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO TRA I DUE CANDIDATI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA SECONDA VOTAZIONE ED E' PROCLAMATO ELETTO CHI ABBA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN CASO DI PARITA' DI VOTI E' ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 76

REQUISITI

01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA E CHE ABBA COMPIUTO ALMENO TRENTA ANNI E NON AVER SUPERATO I SETTANTA.

02. NON POSSONO ESSERE ELETTI ALL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO:

- A) I MEMBRI DEL PARLAMENTO;
- B) I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI ED I COMPONENTI DEGLI ORGANI DIRETTIVI DEI CONSORZI;
- C) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DELLE SUE SEZIONI DECENTRATE;
- D) GLI AMMINISTRATORI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE.

ART. 77

DURATA IN CARICA. DECADENZA E REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA NOMINATO E PUO' ESSERE CONFERMATO UNA SOLA VOLTA.

02. IN CASO DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA PER LA DECADENZA DEGLI ASSESSORI.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO DI ALMENO I DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. IL DIFENSORE CIVICO, COMUNQUE SCADUTO DALLA CARICA, NON PUO' ESSERE CANDIDATO ALLE ELEZIONI NEL COMUNE PER LA TORNATA SUCCESSIVA.

ART. 78

SEDE, DOTAZIONE ORGANICA

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE.

02. ALL'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, INTESA CON IL DIFENSORE CIVICO, NELL'AMBITO DEL PERSONALE COMUNALE.

ART. 79

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE NE ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE, INVIA OGNI SEI MESI A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI CHE SE NE AVVALGONO, UNA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL SEMESTRE PRECEDENTE, SEGNALANDO I CASI DI

RITARDI O IRREGOLARITA' PER LA TRATTAZIONE DI PRATICHE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

TITOLO 04

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO 01

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 80

SVOLGIMENTO DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, DI SEPARAZIONE TRA I COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, SPETTANTI ALLA STRUTTURA BUROCRATICA.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL' AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, DELLA PROFESSIONALITA' E DELLA RESPONSABILITA' A TUTTI I LIVELLI DELLA PROPRIA STRUTTURA BUROCRATICA.

03. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ED I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI, SECONDO GLI INDIRIZZI DEGLI ORGANI ELETTIVI, NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI AI SENSI DELLE LEGGI SULL' AZIONE AMMINISTRATIVA.

CAPO 02

SERVIZI PUBBLICI

ART. 81

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE PUO' ASSUMERE L' IMPIANTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI FINI SOCIALI.

02. LA LEGGE STABILISCE QUALI SERVIZI DEBBANO ESSERE GESTITI (CON DIRITTO DI PRIVATIVA) IN VIA ESCLUSIVA.

ART. 82

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME  
A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI E PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

O UN' AZIENDA.

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CARATTERE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL

SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. SONO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE LE DELIBERAZIONI PER LA ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, L'APPROVAZIONE DEI LORO STATUTI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE.

ART. 83

AZIENDA SPECIALE E ISTITUZIONE

01. L'AZIENDA SPECIALE E' DOTATA DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. L'ISTITUZIONE E' DOTATA DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

03. SONO ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE:

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI. PER FUNZIONI ESPLETATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. SI APPLICANO PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE NORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;

B) IL PRESIDENTE. NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA DA TENERSI PRIMA DI QUELLA PER LA NOMINA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

C) IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI. L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI QUELLI DELL'ISTITUZIONE SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI SPETTA AL COMUNE CONFERIRE IL CAPITALE DI DOTAZIONE DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE. PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

ART. 84

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI COMPONE DI CINQUE MEMBRI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA N) E ALL' ARTT. 36 COMMA 05 DELLA LEGGE 142/90

02. DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELL'ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.

04. IL DIRETTORE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO SCEGLIE TRA I DIPENDENTI COMUNALI DI QUALIFICA APICALE, LA NOMINA PUO'

ESSERE CONFERITA AL SEGRETARIO COMUNALE. IL RESTANTE PERSONALE E' TRATTO DALL'ORGANICO COMUNALE.

05. LE ATTRIBUZIONI E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE, CHE DISCIPLINA ANCHE L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

#### ART. 85

##### VIGILANZA E CONTROLLI

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SUGLI ENTI A PARTECIPAZIONE COMUNALE DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. IL CONSIGLIO RIFERISCE ANNUALMENTE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA E AI RISULTATI RAGGIUNTI DAGLI ENTI A PARTECIPAZIONE COMUNALE. A TAL FINE I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI CITATI DEBONO PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE, A CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE, SOCIETA' E AZIENDA E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI.

#### CAPO 03

##### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

#### ART. 86

##### CONVENZIONI

01. CONVENZIONI POSSONO ESSERE STIPULATE CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE ESSE DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. CONVENZIONI OBBLIGATORIE POSSONO ESSERE STIPULATE PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA IN MATERIE DI COMPETENZA STATALE O REGIONALE, PREVIA STATUZIONE DI UN DISCIPLINARE TIPO.

#### ART. 87

##### CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 81 DELLO STATUTO IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA

ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI LO STATUTO DEL CONSORZIO,  
UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI,  
DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO  
CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
FISSATA DALLA CONVENZIONE E DELLO STATUTO DEL CONSORZIO.

05. IL COMUNE ADERISCE AI CONSORZI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA LEGGE  
DELLO STATO PER L'ESERCIZIO DI DETERMINATI SERVIZI E FUNZIONI.

#### ART. 88

##### UNIONE DI COMUNI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE A RIUNIONE DI COMUNI, AI SENSI DELL' ARTT.  
26 DELLA LEGGE 142/90 .

02. IN TAL CASO L'ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE SONO  
APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, A  
MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

#### ART. 89

##### ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI  
PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA  
REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE EDI ALTRI  
SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA  
PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN  
ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E  
PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO  
CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI  
DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI  
INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI,  
L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL  
CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA SI APPLICA SECONDO LE  
NORME DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 142/90 E DEL PRESENTE STATUTO A  
TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DALLE LEGGI RELATIVE AD OPERE,  
INTERVENTI E PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL  
COMUNE.

#### CAPO 04

##### UFFICI E PERSONALE

#### ART. 90

##### RINVIO AI REGOLAMENTI

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

- C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- D) L'ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI.

#### ART. 91

##### PRINCIPI FONDAMENTALI

- 01. IL COMUNE ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E DI RESPONSABILITA'.
- 02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.
- 03. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.
- 04. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.
- 05. LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO SONO REGOLATI SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

#### ART. 92

##### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- 01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI SI ARTICOLA IN SETTORI, SERVIZI E UNITA' OPERATIVE.
- 02. IL SETTORE E' LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE PRESENTE NELL'ENTE, FINALIZZATA A GARANTIRE L'EFFICACIA DELL'INTERVENTO DELL'ENTE STESSO NELL'AMBITO DI UNA MATERIA O DI PIU' MATERIE APPARTENENTI AD UN'AREA OMOGENEA, OPPURE AD AREE DIVERSE, OMOGENEE O COLLEGATE FUNZIONALMENTE AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DI UN UNICO OBIETTIVO.
- 03. IL SERVIZIO E' L'UNITA' ORGANIZZATIVA CHE, NELL'AMBITO DI UNO STESSO SETTORE, ELABORA, ISTRUISCE E CONCRETIZZA L'AZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA FINALIZZATA ALLA GESTIONE DI FUNZIONI O ATTIVITA' CONCERNENTI UNA SPECIFICA MATERIA O MATERIE OMOGENEE.
- 04. L'UNITA' OPERATIVA E' L'ORGANISMO SINGOLO DI COLLABORAZIONE INTERNA, CHE REALIZZA L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA ATTRIBUITA AL SERVIZIO, MEDIANTE PROVVEDIMENTI E ATTI A RILEVANZA INTERNA O ESTERNA.
- 05. OGNI STRUTTURA SOVRAORDINARIA RAPPRESENTA LA SINTESI DELLE COMPETENZE DELLE STRUTTURE SUBORDINATE, LE QUALI AGISCONO PER COMPETENZA PROPRIA.

#### ART. 93

##### ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

- 01. IL PERSONALE DIPENDENTE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI SECONDO LE NORME DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI, IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLE FUNZIONI ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN SETTORI DI ATTIVITA'.



ART. 94

INCARICHI DI DIRIGENZA

01. CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILE DEGLI UFFICI O DEI SERVIZI, DI QUALIFICHE DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, NELL'AMBITO DELLA PIANTA ORGANICA, PUO' AVER LUOGO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO, FERMO RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE I RAPPORTI DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO E DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO VANNO INSTAURATI IN BASE ALLA DISCIPLINA DELL' ARTT. 07, COMMA 06 , DELLA LEGGE 29.12.88 , N. 554 E DEL D.P.R. 30.03.89 N. 127 , SULLA BASE DI PROVE SELETTIVE PER GLI ASPIRANTI IN POSSESSO DEI REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI; LA COPERTURA DI DETTI POSTI PRESUPPONE LA VACANZA DEI POSTI STESSI.

ART. 95

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE.

ART. 96

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINA, SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO, O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DI QUALIFICA APICALE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PRESIDENTE DELL'ENTE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 05

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 97

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 98

FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' FUNZIONARIO STATALE E DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO.

02. ESAMINA TUTTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO ED ESPRIME SU OGNUNA IL PARERE DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 .

03. NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO:

A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E NE COORDINA L'ATTIVITA';

B) CURA L'ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI;

C) VIGILA NELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, REDIGE I VERBALI DELLE DELIBERAZIONI.

04. SPETTA IN PARTICOLARE AL SEGRETARIO COMUNALE, OVE NEL COMUNE NON ESISTANO DIRIGENTI, LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO, LA RESPONSABILITA' SULLE PROCEDURE D'APPALTO, IL ROGITO DEI CONTRATTI CHE IL SINDACO DEBBA STIPULARE NELL'INTERESSE DEL COMUNE.

05. IL SEGRETARIO DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE, IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE E CURA CHE IL RESPONSABILE DI CIASCUN SETTORE PROVVEDA AD ASSEGNARE A SE' O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO ALLO STESSO SETTORE, LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE AL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE' EVENTUALMENTE, ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

06. IL SEGRETARIO DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA I SETTORI ED I SERVIZI DELL'ENTE.

## TITOLO 05

### ORDINAMENTO FINANZIARIO

#### CAPO 01

#### ART. 99

#### ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE.

03. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

04. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA, NEL CAMPO DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA PROPRI DEMANIO E PATRIMONIO.

#### ART. 100

#### FINANZA COMUNALE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI ERARIALI;

E) TRASFERIMENTI REGIONALI;

- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL' AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

#### ART. 101

##### AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. IL SINDACO CURA LA TENUTA DI UN ESATTO INVENTARIO DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEL COMUNE.

02. I BENI PATRIMONIALI DEVONO DI REGOLA ESSERE DATI IN AFFITTO. I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA SOMMA PROVENIENTE DALL' ALIENAZIONE DI BENI, DA LASCIATI, DONAZIONI, RISCOSSIONI DI CREDITI, O COMUNQUE, DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO, DEVONO ESSERE IMPIEGATE IN TITOLI NOMINATIVI DELLO STATO O NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O NEL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L' ACCETTAZIONE E IL RIFIUTO DI LASCIATI E DI DONAZIONI DI BENI.

#### ART. 102

##### IL BILANCIO DI PREVISIONE

01. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE, REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE 142/90 ARTT. 55 SECONDO COMMA, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL' UNIVERSALITA', DELL' INTEGRITA' DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO, DELL' UNITA', DELLA SPECIALIZZAZIONE E DELLA PUBBLICITA'.

02. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

03. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA, PENA LA NULLITA' DEGLI ATTI ASSUNTI.

#### ART. 103

##### IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO, COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

04. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA LA RELAZIONE DEL REVISORE.

#### ART. 104

##### ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

03. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.

04. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:

A) IL FINE ISTITUZIONALE DELL'ENTE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

05. IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE IL SINDACO E L'ASSESSORE DELEGATO.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGA, NELL'INTERESSE DEL COMUNE, I CONTRATTI.

#### ART. 105

##### TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:

A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI;

B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;

C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE DI AMMORTAMENTI DI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.

02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', NONCHE' DALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA PARTI.

#### CAPO 02

##### REVISIONE E CONTROLLI

#### ART. 106

##### IL REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO AD UN COMPONENTE, IL REVISORE SCELTO:

A) TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CON IL QUALE FUNGE DA PRESIDENTE;

B) O TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;

C) O TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. A QUESTO SCOPO IL COMUNE RICHIEDERA' UNA TERNA DI NOMINATIVI A CIASCUNO DEGLI ORDINI O COLLEGI PROFESSIONALI INTERESSATI. NON PUO' ESSERE ELETTO REVISORE, E SE ELETTO E' REVOCATO DALL'INCARICO AL VERIFICARSI DELL'EVENTO, COLUI O SUO PARENTE ED AFFINE ENTRO IL QUARTO GRADO CIVILE, IL QUALE O DIRETTAMENTE O QUALE AMMINISTRATORE DI SOCIETA':

A) ABBA LITI PENDENTI CON IL COMUNE E SUE AZIENDE O CHE ABBIANO RICEVUTE DA ESSI, APPALTI, CONCESSIONI DI SERVIZI, INCARICHI PROFESSIONALI O DI FORNITURE O DI PRESTAZIONI TUTTORA IN CORSO.

B) SIA AMMINISTRATORE O DIPENDENTE DEL COMUNE O DI AZIENDE COMUNALI;

C) ABBA PARTE IN QUALUNQUE DEGLI INTERESSI COMUNALI.

04. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA; E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRONO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO E SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SUO UFFICIO.

05. IL COMPENSO DEL REVISORE E' STABILITO DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI TARIFFE PROFESSIONALI APPROVATE CON LEGGE.

ART. 107

COMPITI

01. IL REVISORE

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE;

D) REDIGE LA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO;

E) ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA'. TALI RILIEVI E PROPOSTE SONO INSERITI NELLA RELAZIONE;

F) PUO' SU INCARICO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA;

G) HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE, PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO;

H) OVE RICONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CON SIGLIO COMUNALE.

02. IN PARTICOLARE RIFERISCE CIRCA L'ASSUNZIONE DI IMPEGNI SENZA COPERTURA FINANZIARIA, L'ORDINAZIONE DI SPESE SENZA PREVENTIVO IMPEGNO, IL RITARDO O L'AMMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO O RISCOSSIONE DI ENTRATE PREVISTE, GLI ATTI DI DISPOSIZIONE DI BENI PATRIMONIALI O DEMANIALI NON DELIBERATI DALL'ENTE, L'ACCETTAZIONE NON AUTORIZZATA DI LASCITI O DONAZIONI, LA MANCATA RISCOSSIONE DI RESIDUI ATTIVI, IL VERIFICARSI DI AUMENTI DI SPESA SUL CONTO DEI RESIDUI

PASSIVI.

03. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI E E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA, E' REVOCABILE PER INADEMPIENZA, PER IL VERIFICARSI DI UNA DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' O DI INELEGGIBILITA', QUANDO RICORRANO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO O SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SUO UFFICIO.

ART. 108

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESEGUONO, ENTRO I MESI DI APRILE E AGOSTO, OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDEZZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE I PREDETTI RESPONSABILI FANNO CONSTARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME A PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI, RIMETTONO ALL'ASSESSORE AL BILANCIO, IL QUALE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

02. LA GIUNTA, IN BASE AI VERBALI ED ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, REDIGE ENTRO IL MESE DI MAGGIO E SETTEMBRE, PER IL CONSIGLIO, LA SITUAZIONE GENERALE AGGIORNATA SULLA ESATTEZZA DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO, SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA E PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.

03. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA, ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE, APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SIANO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

TITOLO 06

RESPONSABILITA'

CAPO 01

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE E VERSO TERZI

ART. 109

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI SONO TENUTI A RISARCIRE IL COMUNE QUANDO LA LORO CONDOTTA ILLEGITTIMA ABBIÀ CAUSATO DANNO ERARIALE ALL'ENTE.

02. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI, PER L'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SONO SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA.

03. IL SINDACO, IL SEGRETARIO COMUNALE, I RESPONSABILI DEI SETTORI, CHE VENGONO A CONOSCENZA, DIRETTAMENTE O IN SEGUITO A RAPPORTO CUI SONO TENUTI GLI ORGANI INFERIORI, DI FATTI CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA' AI SENSI DEL PRIMO COMMA, DEVONO FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI.

04. I SOGGETTI TENUTI ALLA DENUNCIA DEVONO FORMALMENTE COSTITUIRE IN MORA I PRESUNTI RESPONSABILI ENTRO I TERMINI PRESCRIZIONALI ASSEGNATI DALLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI PER

L'ESERCIZIO DELLE AZIONI DI COMPETENZA.

05. LA DENUNCIA CONTIENE I DATI ESSENZIALI DELL'EVENTO, L'IMPORTO DEL DANNO ERARIALE ACCERTATO O PRESUNTO, LE GENERALITA' DEI PRESUNTI RESPONSABILI.

06. SE IL FATTO DANNOSO E' IMPUTABILE AL SEGRETARIO COMUNALE, LA DENUNCIA E' FATTA DAL SINDACO.

07. SE ESSO SIA IMPUTABILE AD UNO DEI RESPONSABILI DEI SETTORI, LA DENUNCIA E' FATTA DAL SEGRETARIO COMUNALE.

08. SE IL FATTO DANNOSO E' IMPUTABILE AD UN AMMINISTRATORE, L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA INCOMBE AL RELATIVO ORGANO COLLEGIALE.

09. PER IL FATTO DANNOSO IMPUTABILE AD UN ORGANO COLLEGIALE, L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA INCOMBE AL COLLEGIO DEI REVISORI.

ART. 110

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI COMUNALI CHE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO CONFERITE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO SONO PERSONALMENTE OBBLIGATI A RISARCIRLO.

02. OVE IL COMUNE ABBA CORRISPOSTO AL TERZO L'AMMONTARE DEL DANNO CAGIONATO DALL'AMMINISTRATORE O DAL DIPENDENTE, SI RIVALE AGENDO CONTRO QUESTI ULTIMI.

03. E' DANNO INGIUSTO QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE ABBA COMMESO PER DOLO O PER COLPA GRAVE, FATTE SALVE LE PIU' GRAVI RESPONSABILITA'.

04. LA RESPONSABILITA' PERSONALE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIPENDENTE SUSSISTE TANTO SE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL TERZO SIA CAGIONATO DAL COMPIMENTO DI ATTI O DI OPERAZIONI, QUANTO SE LA DETTA VIOLAZIONE CONSISTA IN OMISSIONE O NEL RITARDO INGIUSTIFICATO DI ATTI O OPERAZIONI AL CUI COMPIMENTO ENTRO UN TERMINE CERTO L'AMMINISTRATORE O IL DIPENDENTE SIANO OBBLIGATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O REGOLAMENTO.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO SIA DERIVATA DA ATTI O OPERAZIONI DI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO TRA LORO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO O ALL'OPERAZIONE. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

ART. 111

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

01. LA LEGGE STABILISCE IL TEMPO DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA', NONCHE' LE SUE CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' E DI INESTENSIBILITA' AGLI EREDI.

CAPO 02

ALTRE RESPONSABILITA'

ART. 112

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

01. IL TESORIERE COMUNALE E OGNI ALTRO CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO DEL COMUNE O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI, NONCHE' CHIUNQUE SI INGERISCA, SENZA LEGALE AUTORIZZAZIONE, SUL MANEGGIO DEL DENARO DEL COMUNE, DEVE RENDERE CONTO DELLA GESTIONE ED E' SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 113

PARERI SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ESECUZIONE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.

02. IL SEGRETARIO, UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO, E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

ART. 114

RESPONSABILITA' DEI REVISORI DEI CONTI

01. IL REVISORE DEL CONTO RISPONDE DELLA VERITA' DELLA SUA ATTESTAZIONE E DELLA CORRETTEZZA E PUNTUALITA' DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL SUO MANDATO.

TITOLO 07

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 115

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALLA LEGGE.

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE O DI MODIFICAZIONE AGGIUNTIVA O SOSTITUTIVA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO TESTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE, CON OGNI NECESSARIO RACCORDO CON ALTRE PARTI DELLO STATUTO.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE AGGIUNTIVA TOTALE O DI MODIFICAZIONE AGGIUNTIVA O SOSTITUTIVA COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE, CON OGNI NECESSARIO RACCORDO CON ALTRE PARTI DELLO STATUTO.

04. NESSUNA INIZIATIVA DI REVISIONE O ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.

05. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DELLO STESSO CONSIGLIO.

ART. 116

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI



01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO I 180 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, E DELIBERATO ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 117

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. LA DICHIARAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE E' APPOSTA A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE IN CALCE ALL'ORIGINALE.